

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XXIII.

SEDUTA DI SABATO 19 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		CAPPUGI	245, 246
PRESIDENTE	243	TOGNI GIULIO BRUNO	245
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		FRUNZIO	246
GIOIA ed altri: Costituzione dell'Ente au-		CONCAS	246
tonomo del porto di Palermo e provve-		BOGONI	246
dimenti per l'esecuzione del piano			
regolatore delle opere portuali. (<i>Ur-</i>	244	Disegno di legge (Discussione e approva-	
genza) (1466)		zione):	
PRESIDENTE	244	Norme interpretative e integrative del-	
Proposte di legge (Seguito della discussione		l'articolo 175 dello stato giuridico del	
e approvazione):		personale ferroviario, approvato con	
CAPPUGI ed altri: Interpretazione auten-		legge 26 marzo 1958, n. 425. (<i>Modifi-</i>	
tistica delle disposizioni contenute nella		cato dalla VII Commissione permanen-	
legge 3 aprile 1958, n. 471, recante prov-		te del Senato). (1552-B)	247
vedimenti a favore del personale delle		PRESIDENTE	247, 248
ferrovie dello Stato in possesso della		ROMANO BARTOLOMEO, <i>Relatore</i>	247
qualifica di ex combattente o assimi-		COLASANTO, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
lato. (<i>Urgenza</i>) (741);		<i>i trasporti</i>	248
GASPARI: Norme integrative per l'appli-		Votazione segreta:	
cazione dei benefici contemplati dalle		PRESIDENTE	249
leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3			
aprile 1958, n. 471, a favore dei ferro-			
vieri ex combattenti. (<i>Urgenza</i>) (1490);			
Bozzi: Estensione dei benefici della legge			
14 dicembre 1954, n. 1152, ai combat-			
tenti delle guerre 1915-18 e 1935-36.			
(164)	244		
PRESIDENTE	244, 245, 246, 247		
LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i>	244, 245, 246		
COLASANTO, <i>Sottosegretario di Stato per i</i>			
<i>trasporti</i>	244, 246, 247		

La seduta comincia alle 9,45.

SAMMARTINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della odierna seduta, il deputato Vidali è sostituito dal deputato Bigi.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gioia ed altri: Costituzione dell'ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali (1466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gioia ed altri: « Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali » (1466).

Poiché il relatore, onorevole Troisi, per ragioni inerenti al suo mandato parlamentare, non ha potuto preparare la sua relazione, se non vi sono osservazioni, rinvio il seguito di questa discussione alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato (741); del deputato Gaspari: Norme integrative per l'applicazione dei benefici contemplati dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, a favore dei ferrovieri ex combattenti (1490); e del deputato Bozzi: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato » del deputato Gaspari: « Norme integrative per l'applicazione dei benefici contemplati dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, a favore dei ferrovieri ex combattenti » e del deputato Bozzi: « Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 ».

Prego il relatore, onorevole Lombardi, di voler fare il punto della situazione.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Ieri sera il Comitato si è riunito con la presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi ed ha concor-

dato il nuovo testo con leggere modifiche aggiuntive che sembra abbiano incontrato il favore di tutti. Penso pertanto che si possa passare senz'altro alla lettura ed alla eventuale approvazione degli articoli. Qualora vi saranno nuove proposte di emendamenti, man mano che procederemo nell'esame degli articoli, verranno presi in considerazione.

COLASANTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo si associa alla richiesta dell'onorevole Lombardi.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame ed all'approvazione degli articoli, pongo in votazione il titolo del nuovo testo che risulta del seguente tenore:

« Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471 ».

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianità e non come retrodatazione della nomina. Agli effetti della prima promozione di qualifica la valutazione dell'aumento in parola va effettuata con i criteri dell'ultimo comma dell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e quello dell'esercizio è equiparato al personale delle carriere di concetto.

(È approvato).

ART. 2.

Per i dipendenti previsti nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471 la utilizzazione deve ritenersi comunque avvenuta qualora gli stessi abbiano di fatto e per qualsiasi motivo espletato mansioni afferenti alla qualifica cui aspirano anche se distaccati o comandati presso altre amministrazioni.

(È approvato).

ART. 3.

A favore dei ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati che abbiano conseguito con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1954 una promozione di qualifica

senza avere beneficiato o beneficiando solo in parte dell'aumento di anzianità previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e che, anteriormente al 27 maggio 1958, abbiano conseguito una seconda promozione, la retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, opererà, ai soli effetti giuridici, sulla seconda promozione.

(È approvato).

ART. 4.

Ai ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella stessa qualifica o in altra corrispondente a quella che rivestivano al 31 dicembre 1954, viene attribuita ai soli effetti giuridici la retrodatazione di due anni nella data di decorrenza della qualifica medesima.

Per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non chiederanno il beneficio previsto nel comma stesso si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

«I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, o ne sono stati esclusi, per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di «buono» prevista dal soppresso regolamento del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalità e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi.

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, sono stati esclusi dal beneficio della retrodatazione di due anni nell'avanzamento, per aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente posteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda e per non avere potuto presentare nei termini stessi, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, il documento militare comprovante la loro qualità di ex combattente, sono ammessi a fruire della retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e dell'articolo 1 della presente legge».

CAPPUGI. Ieri sera, durante i nostri lavori, abbiamo deciso di fare una eccezione nel

senso che «quando il «buono» è stato dato per motivi esclusivamente di merito, rimane ferma l'esclusione dal concorso; se invece è dovuto ad altre cause, come ad esempio per partecipazione a scioperi, allora il principio non vale più.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. E se invece di merito scrivessimo «idoneità»?

CAPPUGI. Il punto essenziale da dover tener presente è questo: che vanno ammessi ai concorsi coloro che ne sono stati esclusi per motivi diversi dalla qualificazione di «buono».

TOGNI GIULIO BRUNO. Io suggerirei di esporre lo stesso concetto, ma in due commi separati.

PRESIDENTE. Propongo perciò di scindere in due il primo comma dell'articolo 5. Sulla prima parte siamo già d'accordo, la seconda parte potrebbe essere del seguente tenore: «Sono altresì ammessi ai concorsi medesimi i ferrovieri, ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, che erano stati esclusi per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di «buono» non determinata esclusivamente da giudizio di merito».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso:

«I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, o ne sono stati esclusi, per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di «buono» prevista dal soppresso regolamento del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalità e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi.

Sono altresì ammessi ai concorsi medesimi i ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, che erano stati esclusi per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di «buono» non determinata esclusivamente da giudizio di merito.

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, sono stati esclusi dal beneficio della retrodatazione di due anni nell'avanzamento, per aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente posteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda o per non aver potuto presentare

nei termini stessi, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, il documento militare comprovante la loro qualità di ex combattente, sono ammessi a fruire della retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e dell'articolo 1 della presente legge».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il beneficio previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, è esteso ai combattenti o assimilati delle guerre 1915-1918 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualità di ex combattente ».

COLASANTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Così come il testo è attualmente formulato potrebbero sorgere equivoci circa l'esatta applicazione del previsto beneficio, poiché non è precisato a partire da quale momento vengono concessi i due anni.

PRESIDENTE. È chiaro, onorevole Sottosegretario, che il beneficio sarà applicato a partire dal giorno in cui la legge entrerà in vigore. È altresì chiaro che le norme non possono avere valore retroattivo.

FRUNZIO. L'equivoco però potrebbe sorgere egualmente perché il testo dell'articolo si riferisce semplicemente alla legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e non alle successive.

PRESIDENTE. Mi sembra ovvio che in quanto il testo richiama una legge precedente, con essa richiama e delimita il beneficio che si vuol concedere. Ad ogni modo, nell'interpretazione delle leggi valgono anche gli atti parlamentari e da essi potrà risultare in modo del tutto evidente che il legislatore vuole dare al testo attuale il significato suo proprio e cioè che la retrodatazione dei due anni, nella quale si concretizza il beneficio previsto dall'articolo 6, si applica in rapporto alla qualifica e al grado che gli impiegati rivestono al momento in cui la legge entra in vigore.

CONCAS. Ella sa benissimo, onorevole Presidente, che gli atti parlamentari hanno un valore relativo agli effetti dell'interpretazione della legge da parte del magistrato.

PRESIDENTE. A prescindere dal contributo che possono recare gli atti parlamentari per l'interpretazione, i diritti che sorgono dalla legge si concretizzano con l'entrata in vigore di essa e hanno efficacia in quel momento. Del resto, la dizione del testo non lascia adito a dubbi in quanto afferma esplicitamente che il beneficio è esteso a nuove categorie di personale ed evidentemente a par-

tire dall'entrata in vigore della legge che tale beneficio concede.

Chiarito questo, pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« A parziale modifica del primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e fino a quando non saranno esaurite, per effetto della sistemazione degli aventi titolo, le graduatorie di merito dei concorsi alle qualifiche di guardasala e di conduttore banditi con i decreti ministeriali n. 2234 del 3 dicembre 1952, n. 1828 del 20 novembre 1956, la percentuale di posti da riservare agli ex combattenti prevista dal predetto articolo 4, è temporaneamente ridotta al 25 per cento dei posti che si rendono vacanti nelle piante organiche delle due qualifiche suddette ».

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Ho il dovere di precisare che il nuovo testo dell'articolo 7 deriva da un emendamento sostitutivo introdotto in sede di comitato proprio ieri sera. L'emendamento riguarda i due concorsi per guardasala e conduttore, indetti rispettivamente nel 1952 e nel 1956. Nonostante tutti questi anni trascorsi i vincitori di quei concorsi non sono stati ancora completamente assorbiti. Naturalmente ciò provoca una forte lamentela da parte degli interessati.

BOGONI. Mi sembra che la discussione stia diventando un po' troppo confusa. Continuando in questo modo corriamo il rischio di approvare un provvedimento che susciterà in seguito una selva di ricorsi.

CAPPUGI. Un momento, onorevoli colleghi. Il beneficio previsto dalla legge su questo punto si riferisce alla riserva del 50 per cento dei posti a favore degli ex combattenti. Cos'è accaduto? È accaduto semplicemente che vi sono stati nel passato due concorsi i cui vincitori non hanno potuto essere ancora inquadrati per mancanza di possibilità di assorbimento. Ne consegue che gli interessati si vedono passare davanti tutti gli ex combattenti nella misura del 50 per cento dei posti in concorso via via che si verificano i vuoti. Un'organizzazione sindacale ha fatto perciò pervenire ad alcuni deputati la richiesta di escludere queste due qualifiche (guardasala e conduttori) dal beneficio della riserva del 50 per cento a favore degli ex combattenti fino a che non fossero stati completamente assorbiti i vincitori dei due concorsi citati.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1959

Ieri sera, discutendosi la questione in modo sereno ed obiettivo, per la verità, siamo giunti a questa conclusione di ragionevole compromesso, facendo sì che la riserva agli ex combattenti fosse limitata al 25 per cento fino a quando non saranno assorbiti i vincitori. In altri termini, su 100 posti da mettere a concorso, sempre per quanto riguarda queste due categorie, 25 saranno riservati agli ex combattenti e 25 a coloro che ad essere giusti, avendo già vinto il concorso da cinque o sei anni, hanno pure il diritto di chiedere il passaggio in pianta stabile.

Quello da noi seguito mi sembra un criterio di equità e di giustizia.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti, credo che possiamo procedere oltre. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

(È approvato).

ART. 9.

Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1960.

(È approvato).

L'onorevole Cappugi ha presentato il seguente ordine del giorno. Ne do lettura:

« La Commissione X (Trasporti) della Camera, approvando il testo unificato delle proposte di legge Cappugi, Gaspari e Bozzi,

invita il Governo:

1°) a procedere, mediante un testo unico, alla necessaria unificazione delle varie leggi che sono state emanate a favore dei ferrovieri ex combattenti ed assimilati;

2°) a tener conto, in sede di applicazione della nuova legge, agli effetti della necessaria perequazione delle posizioni dei singoli combattenti ed assimilati, promossi nel 1959, della retrodatazione di avanzamento, ai soli effetti giuridici, di cui all'articolo 5 della legge

3 aprile 1958, n. 471, quando risulti che dalla legge stessa non abbiano tratto alcun vantaggio negli scrutini per gli avanzamenti al 1959;

3°) a valutare seriamente l'urgente esigenza di elementare equità, che rende necessario un provvedimento inteso a compensare congruamente tutti quei ferrovieri ex combattenti ed assimilati che non abbiano potuto, per qualsiasi motivo, ottenere alcun beneficio di carriera per effetto delle leggi emanate a favore di tali categorie, mediante una adeguata rivalutazione dell'assegno ex combattente ».

COLASANTO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo si dichiara d'accordo per il primo punto dell'ordine del giorno. Accetto come raccomandazione il secondo e il terzo punto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo punto dell'ordine del giorno.

(È approvato).

La proposte di legge nn. 741-1490-164, nel testo unificato, saranno votate a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative e integrative dell'articolo 175 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1552-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative e integrative dell'articolo 175 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 », del quale ci siamo già occupati e che ora ritorna a noi dal Senato con una leggera modifica.

L'onorevole Romano Bartolomeo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANO BARTOLOMEO, Relatore. La legge del 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato all'articolo 175 si occupava dei « posti di organico e del riassorbimento del personale eccedente ». La seconda parte dell'ultimo comma di detto articolo lasciava adito ad interpretazioni e dubbi vari, per cui il Ministero dei trasporti, di concerto con quello del tesoro, presentò il 26 agosto 1959 il disegno di legge n. 1552 contenente un articolo unico per la « interpretazione autentica dell'articolo stesso » che venne approvato in sede legisla-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1959

tiva da questa Commissione nella seduta del 18 novembre scorso e trasmesso alla VII Commissione del Senato per ottenere l'approvazione di quell'altro ramo del Parlamento.

La VII Commissione del Senato, nella seduta del 10 corrente, ha però ritenuto di modificare rispettivamente il titolo ed il testo del disegno di legge in questione, intitolandolo: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 175 dello stato giuridico del personale ferroviario », approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e formulando tre articoli al posto dell'articolo unico precedente.

In sostanza il Senato ha confermato il primo comma dell'articolo unico approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 18 novembre scorso, ed ha sostituito il secondo comma, che era così formulato: « Agli effetti dell'applicazione della succitata legge il personale che, in dipendenza dei provvedimenti legislativi promulgati entro il 1° maggio 1958, risulta in soprannumero rispetto alle piante organiche viene riassorbito in misura di un sesto dei posti annualmente vacanti », con due articoli.

L'articolo 2 conferma, con qualche parola diversa, il contenuto del secondo comma suddetto, mentre l'articolo 3 si preoccupa di stabilire che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non avendo potuto conferire in via ordinaria le promozioni relative, è autorizzata a conferire le promozioni medesime con effetto retroattivo per tutte le decorrenze superate.

Ritengo di dover condividere la preoccupazione interpretativa ed integrativa predisposta e votata dalla VII Commissione del Senato e di proporre agli onorevoli colleghi componenti questa Commissione la relativa approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLASANTO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo è d'accordo non solo perché questo disegno di legge non comporta oneri di sorta per l'esercizio finanziario in corso, ma anche perché quelli relativi ai prossimi esercizi saranno di scarsa rilevanza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo innanzitutto in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo unico da noi in precedenza approvato, la cui formulazione è la seguente:

« Agli effetti dell'applicazione della succitata legge il personale che, in dipendenza dei

provvedimenti legislativi promulgati entro il 1° maggio 1958, risulta in soprannumero rispetto alle piante organiche viene riassorbito in misura di un sesto dei posti annualmente vacanti ».

(È approvata).

Il primo comma dell'articolo unico, già da noi approvato, diviene pertanto articolo 1 del testo approvato dal Senato.

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo formulato dal Senato, che è il seguente:

« Il personale, che per effetto dell'applicazione della legge citata nell'articolo precedente e di altri provvedimenti legislativi promulgati entro il 1° maggio 1958 risulta in soprannumero rispetto alle piante organiche determinate dal Ministro dei trasporti sulla base della presente legge, viene riassorbito in misura di un sesto dei posti annualmente vacanti ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo formulato dal Senato, e che è il seguente:

« L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che, in seguito all'emanazione ed applicazione dei provvedimenti legislativi di cui al precedente articolo, non ha potuto conferire in via ordinaria le promozioni a qualifiche comunque impegnate dai provvedimenti suddetti, è autorizzata a conferire le promozioni medesime con effetto retroattivo per tutte le decorrenze superate ».

(È approvata).

Il titolo del disegno di legge approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Interpretazione autentica dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ».

Il Senato ha invece approvato il seguente nuovo titolo:

« Norme interpretative e integrative dell'articolo 175 dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

CAPPUGI, TOROS, ZANIBELLI, ARMATO, CANESTRARI, COLLEONI, GASPARI, BOZZI: « Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471 » (741-1490-164):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Norme interpretative e integrative dell'articolo 175 dello stato giuridico del perso-

nale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (1552-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Amedio, Armani, Armato, Armosino, Bardanzellu, Basile, Bianchi Gerardo, Bogoni, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Concas, Fabbri, Frunzio, Lombardi Ruggero, Marchesi, Mattarella, Petrucci, Polano, Romano Bartolomeo, Sammartino, Schiano, Tantalò, Togni Giulio Bruno, Troisi, Viale.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI